

**Migliorare il funzionamento del mercato del lavoro,  
aumentare l'occupazione, soprattutto giovanile,  
sostenere le famiglie in difficoltà**

Le drammatiche condizioni del mercato del lavoro non sono semplicemente l'effetto delle dinamiche macroeconomiche, ma sono esse stesse causa della prosecuzione della crisi. Famiglie e imprese vivono una condizione di fortissima incertezza, cosicché anche chi non è stato direttamente colpito dalle difficoltà del momento presente tende ad aumentare il risparmio precauzionale o rinviare piani di investimento, aggravando la crisi e rinviando la ripresa. Ed è proprio questo circolo vizioso che va spezzato.

L'allegato che segue è una guida alla lettura della norma e illustra i principali contenuti del decreto-legge n.76 del 28 giugno scorso (limitatamente alla parte che riguarda il mercato del lavoro e le politiche sociali). Naturalmente, gli effetti degli interventi stessi dipenderanno da diversi fattori, specialmente dal profilo del ciclo economico nei prossimi mesi.

Le previsioni del Governo e dei principali istituti di ricerca, nonché l'andamento dell'indicatore anticipatore dell'OCSE, collocano nell'autunno la ripresa del prodotto interno lordo, ma questa non appare sufficientemente robusta per assorbire in tempi brevi la disoccupazione, la sottoccupazione e l'inattività che la debolezza strutturale dell'economia italiana degli ultimi venti anni e la crisi dell'ultimo quinquennio hanno generato. Ecco perché il decreto legge e le modifiche previste a provvedimenti già all'esame del Parlamento puntano ad **aumentare il contenuto occupazionale della ripresa, a ridurre l'inattività e migliorare l'occupabilità dei giovani e a fronteggiare il disagio sociale, soprattutto nel Mezzogiorno, dove il fenomeno è più acuto**. Gli interventi si sviluppano lungo cinque assi principali:

- accelerare la creazione di posti di lavoro, a tempo determinato e indeterminato, soprattutto per giovani e disoccupati di tutte le età;
- anticipare la "Garanzia Giovani", per creare nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, ridurre l'inattività e la disoccupazione;
- migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e potenziare le politiche attive;
- aumentare le tutele per imprese e lavoratori;
- intervenire per ridurre la povertà assoluta e accrescere l'inclusione sociale.

In questa prospettiva, **gli interventi contenuti nel decreto rappresentano solo il primo passo della strategia del Governo. Un secondo gruppo di interventi verrà definito** una volta che le istituzioni europee avranno approvato le regole per l'utilizzo dei fondi strutturali relativi al periodo 2014-2020 e di quelli per la "Garanzia giovani". Peraltro, entro il prossimo mese di ottobre, ogni Paese dovrà presentare alla Commissione Europea il proprio piano pluriennale per la lotta alla disoccupazione giovanile, anche alla luce della definizione delle risorse del Fondo sociale europeo, e per il miglioramento dei servizi all'impiego, la cui responsabilità è attualmente affidata alle Regioni e alle Province.

## CONTENUTI E OBIETTIVI IN SINTESI

Obiettivo	Principali misure	Risultati attesi
Interventi atti a stimolare la crescita dell'occupazione e il reimpiego dei disoccupati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato dei disoccupati beneficiari di ASpI</li> <li>• Mantenimento dello status di disoccupato sotto un soglia di reddito minimo</li> <li>• Ritocchi nelle forme contrattuali, in particolare per il lavoro a termine, l'apprendistato, per le collaborazioni e per il lavoro occasionale</li> <li>• Estensione ai meno giovani dei benefici per la creazione di nuove imprese</li> </ul>	Favorire il trend di ripresa che dovrebbe consolidarsi a partire dall'autunno prossimo
Interventi focalizzati sui giovani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decontribuzione per assunzioni a tempo indeterminato</li> <li>• Incentivi per tirocini che consentono l'alternanza studio/lavoro degli universitari</li> <li>• Incentivi per tirocini formativi nel Mezzogiorno</li> <li>• Maggiore orientamento degli istituti professionali alle esigenze del mercato del lavoro</li> <li>• Avvio delle attività per la messa in pratica della "Garanzia Giovani" (<i>Youth Guarantee</i>)</li> </ul>	Affrontare il drammatico problema dei NEET, giovani che non lavorano, né sono inseriti in un curriculum scolastico o formativo
Potenziamento delle politiche attive del lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banca dati delle politiche attive e passive</li> <li>• Struttura di missione per le politiche attive presso il Ministero del Lavoro</li> </ul>	Favorire un migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro in termini di qualifiche e capacità, stimolando così occupazione, produttività e crescita
Maggiori tutele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estensione delle tutele per le c.d "dimissioni in bianco"</li> <li>• Inasprimento sanzioni per contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza</li> </ul>	Dare più sicurezza ai lavoratori e ridurre i costi derivanti dal mancato rispetto delle norme
Politiche sociali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allargamento della platea della "Carta per l'inclusione sociale"</li> </ul>	Diminuire la povertà assoluta e aumentare l'inclusione sociale

## Decreto Legge n.76 28 giugno 2013

### Sintesi e commento delle norme riguardanti i temi dell'occupazione, della previdenza e dell'inclusione sociale

#### Art. 1

*(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani)*

#### **Obiettivi**

Favorire la creazione di occupazione stabile e di carattere aggiuntivo rispetto ai livelli occupazionali attuali, utilizzando risorse dello Stato e fondi strutturali comunitari, in un quadro di piena compatibilità con la normativa UE e nel pieno rispetto delle competenze regionali.

#### **Sintesi della norma**

Si prevede un beneficio economico equivalente alla decontribuzione totale per le retribuzioni fino a 1.950 euro al mese (per un periodo massimo di 18 mesi) per **nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni**. La decontribuzione è erogata solo se l'assunzione aumenta l'occupazione complessiva dell'impresa (non solo quella a tempo indeterminato).

In particolare, coerentemente con le regole comunitarie, si stabilisce che i lavoratori, la cui assunzione dà diritto al beneficio, debbano avere un'età compresa tra 18 e 29 anni e rientrino nella categoria dei "**lavoratori svantaggiati**" contemplati dalla relativa normativa comunitaria.

Il beneficio è pari ad **un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile del lavoratore interessato**, con un **limite di 650 euro mensili**. Tale beneficio viene corrisposto dall'Inps mensilmente solo dopo la verifica dell'attivazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui si tratti di una **nuova assunzione a tempo indeterminato**, il beneficio è erogato per un periodo di **18 mesi**. Nel caso di **contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato**, il beneficio è limitato a **12 mesi**: in ogni caso, la trasformazione deve determinare un incremento occupazionale (il che vuol dire che l'azienda deve almeno rimpiazzare il contratto trasformato).

La **dotazione finanziaria** è pari a:

- ✓ **500 milioni di euro** per il periodo 2013-2016 nelle **otto regioni del Mezzogiorno**, a valere su fondi europei;
- ✓ **294 milioni di euro** per il medesimo periodo per le **altre aree del Paese**.

Le Regioni possono finanziare ulteriormente, e con fondi propri, le misure in questione.

#### **Platea dei potenziali beneficiari**

'**Lavoratori svantaggiati**' ai sensi del regolamento comunitario 800/2008, cioè giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano almeno uno di questi tre requisiti:

- privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
- privi di un diploma di scuola media superiore o professionale
- vivano soli con una o più persone a carico (come ad esempio nel caso di persone separate i che hanno obblighi nei confronti di familiari)

Sulla base dei dati Istat riferiti al 2012, **si tratta di una platea potenziale di 4.385.000 persone**.

## Art. 2

*(Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile)*

### **Obiettivi**

- Rendere più semplice per le imprese l'uso del contratto di apprendistato
- Rafforzare le prospettive di formazione e di occupazione dei giovani con meno di 29 anni di età, attraverso il rilancio dell'istituto dell'apprendistato e dei tirocini formativi e di orientamento
- Fornire agli studenti universitari la possibilità di realizzare l'alternanza tra studio e lavoro

### **Sintesi della norma**

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome adotterà entro il 30 settembre 2013 '**linee guida**' volte a disciplinare le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (c.d. 'apprendistato del secondo tipo'). L'obiettivo è giungere ad una disciplina più omogenea dell'apprendistato sull'intero territorio nazionale, con particolare riferimento all'offerta formativa pubblica e alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015 dalle piccole e medie imprese. Le linee guida in questione potranno recare specifiche disposizioni in deroga al testo unico sull'apprendistato, con particolare riguardo:

- all'obbligatorietà o meno della redazione del piano formativo individuale;
- alle modalità di registrazione su un documento della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita;
- alla precisazione della normativa riguardante le imprese multilocalizzate.

In materia di **tirocini formativi e di orientamento**, al fine di cogliere le opportunità legate al semestre di durata dell'Expo2015 viene prevista la possibilità, fino al **31 dicembre 2015**, di prorogare di un mese la durata massima dei tirocini. Inoltre, al fine di consentire l'effettivo ricorso ai **tirocini** anche **da parte delle pubbliche amministrazioni statali** (comprese quelle ad ordinamento autonomo), viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un **apposito fondo** (2 milioni all'anno per gli anni 2013-2014-2015).

Allo scopo di sostenere le attività di **tirocinio durante il corso degli studi di laurea**, svolte dagli studenti iscritti nell'anno accademico 2013-2014, è previsto un **incentivo alle università** che firmeranno con il MIUR un accordo specifico (per complessivi 3 milioni di euro per il 2013 e 7,6 milioni di euro per il 2014).

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze definisce, con decreto interministeriale, piani di intervento triennali per la realizzazione di **tirocini formativi in orario extracurricolare** presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli **studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado**. Il medesimo decreto definisce altresì le priorità di accesso ai tirocini per gli studenti meritevoli, fissando anche i criteri per l'attribuzione agli stessi di crediti formativi.

### **Platea dei potenziali beneficiari**

- Giovani fino a 29 anni di età;
- Apprendisti;
- Tirocinanti;
- Studenti universitari che intendano coniugare la propria attività di studio e di lavoro.

### Art. 3

*(Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno  
Carta per l'inclusione sociale)*

#### **Obiettivi**

- Promuovere l'autoimprenditorialità e iniziative delle istituzioni *non-profit* realizzate da giovani e da persone appartenenti a categorie svantaggiate
- Consentire lo svolgimento di tirocini formativi di giovani presso le imprese
- Combattere la povertà estrema favorendo l'inclusione sociale

#### **Sintesi della norma**

Si introducono misure in favore degli **individui residenti nelle aree del Mezzogiorno** per promuovere l'imprenditorialità e coinvolgere in tirocini formativi giovani inattivi. Inoltre, vengono potenziate le misure di contrasto alla povertà e al disagio sociale. In particolare, si consente la possibilità di utilizzare le risorse derivanti dalla riprogrammazione comunitaria del periodo 2007-2013 (328 milioni di euro utilizzabili nel triennio 2013-2015) per il rifinanziamento di misure volte a:

- **favorire l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità** (80 ml. di euro);
- **favorire la promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da persone di categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici** (80 ml. di euro);
- consentire di svolgere **tirocini formativi in favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione (NEET)**, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno (168 ml. di euro).

Al fine di ridurre la povertà assoluta nel Mezzogiorno, viene avviato il "Programma per l'inclusione sociale", estendendo, con la nuova "**Carta per l'inclusione sociale**", l'esperienza avviata con la "Carta acquisti sperimentale" a tutti i territori del Mezzogiorno che non siano stati già interessati dall'intervento previsto a legislazione vigente (160 mil. di euro).

Le Regioni possono finanziare ulteriormente o ampliare l'ambito territoriale, con fondi propri, le misure in questione.

#### **Platea dei potenziali beneficiari**

- Soggetti interessati ad attivare l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità;
- Giovani e soggetti svantaggiati interessati ad attivare iniziative di infrastrutturazione sociale e di valorizzazione dei beni pubblici nel Mezzogiorno;
- Giovani fra 18 e 29 anni che non studiano e non lavorano;
- Famiglie in condizioni economiche di estremo disagio, nelle quali nessuno lavora o vi sia bassa "intensità" di lavoro, siano presenti minori e siano a maggior rischio di esclusione (rischio abitativo, ecc.). Si stima di raggiungere circa **170.000 individui estremamente poveri**.

### Art. 5

*(Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")*

#### **Obiettivi**

- Assicurare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla c.d. "Garanzia per i giovani" (*Youth Guarantee*)
- Promuovere la ricollocazione sul mercato del lavoro dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga

#### **Sintesi della norma**

L'articolo istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una apposita **Struttura di missione** che opererà in via sperimentale, fino al 31/12/2015, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale delle competenze in materia di servizi per l'impiego.

La Struttura di missione dovrà svolgere, in particolare, le seguenti attività:

- interagire, nel rispetto del principio di leale collaborazione, con i diversi livelli di governo preposti all'attuazione delle politiche occupazionali;
- definire linee-guida nazionali per la programmazione degli interventi di politica attiva;
- individuare i criteri per l'utilizzo delle risorse economiche disponibili;
- valutare le attività poste in essere dai soggetti coinvolti, prevedendo sistemi premiali volti a valorizzare i risultati ottenuti;
- promuovere ogni utile iniziativa volta a integrare i diversi sistemi informativi e definire linee-guida per la costituzione della banca dati delle politiche attive e passive.

#### **Platea dei potenziali beneficiari**

- Giovani fino a 24 anni;
- Lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga alla legislazione vigente.

### Art.6

*(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)*

#### **Obiettivi**

Favorire percorsi di istruzione e formazione professionale maggiormente rispondenti alle esigenze delle imprese.

#### **Sintesi della norma**

Viene **estesa al primo biennio e al primo anno del secondo biennio degli istituti professionali** la possibilità di utilizzare fino al 25% dell'orario annuale delle lezioni per sviluppare argomenti connessi alle specifiche necessità di settori del mercato del lavoro.

#### **Platea dei potenziali beneficiari**

- Studenti del I biennio e del I anno del II biennio degli istituti professionali.

## Art. 7

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

### *Obiettivi*

- Favorire il reimpiego di lavoratori disoccupati, senza distinzione di età
- Migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, intervenendo sui diversi istituti contrattuali
- Aumentare le tutele per i lavoratori in tema di igiene, salute e sicurezza sul posto di lavoro
- Consentire ai disoccupati di svolgere alcune attività lavorative senza perdere lo status di disoccupato, così favorendo, fra l'altro, l'emersione di lavoro irregolare
- Ridurre gli adempimenti formali e il contenzioso connesso a norme di difficile interpretazione

### *Sintesi della norma*

**Viene istituito un nuovo incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati.** In particolare, è prevista la concessione di un contributo per l'assunzione di lavoratori disoccupati che fruiscono dell'ASpI, pari **al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua** che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato.

Le modifiche alla legge n. 92/2012 agiscono sui **contratti** a tempo determinato, intermittente, collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, lavoro accessorio, nonché sulla **procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo**, in riferimento ad alcune modalità di svolgimento del procedimento. In particolare per:

- contratto di lavoro a tempo determinato
  - è demandata alla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, l'individuazione delle ipotesi in cui è possibile stipulare **contratti c.d. "acausali"**, ovvero contratti per la stipula dei quali non è necessaria l'indicazione delle "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo richieste di norma per tale tipologia contrattuale. La disposizione è valida altresì per la somministrazione di lavoro a tempo determinato (come ad esempio le agenzie di lavoro interinale);
  - per semplificare le procedure esistenti è abolito l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare **la prosecuzione "di fatto" del rapporto** di lavoro oltre la scadenza del termine fissato;
- **gli intervalli tra un contratto a tempo determinato e il successivo sono ridotti** e tornano ad essere pari a 10 o 20 giorni (a seconda della durata del primo contratto). Inoltre, gli intervalli non si applicano a tutti i casi di lavoro stagionale nonché alle ulteriori ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva;
- contratto di lavoro intermittente
- i lavoratori possono essere utilizzati per prestazioni di lavoro intermittente per non più di **400 giornate nell'arco di 3 anni** solari; superato questo limite, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Tale disposizione si applica alle prestazioni lavorative successive all'entrata in vigore del decreto;
- al datore di lavoro che non comunica lo svolgimento di prestazioni di lavoro intermittente non viene applicata la sanzione prevista, qualora risulti la volontà di non nascondere la prestazione stessa (ad es. regolarità dei versamenti contributivi).
- lavoro accessorio,

- oltre a chiarire il contenuto della prestazione, si prevede l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro sull’uso dei **voucher** per specifiche categorie di **sogetti svantaggiati** da parte delle **amministrazioni pubbliche**.

Inoltre, si prevede:

- **l’estensione delle tutele per il contrasto delle c.d. “dimissioni in bianco”** ai lavoratori e alle lavoratrici con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ovvero con contratti di associazione in partecipazione;
- il ripristino della precedente disposizione che stabiliva il **limite di reddito** annuale entro cui si mantiene lo **stato di disoccupazione**;
- il differimento al **31 ottobre 2013** del termine entro cui le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, stipulano **accordi collettivi per la costituzione di fondi di solidarietà per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale**. Decorso inutilmente l’ulteriore periodo di proroga, diventa operativo il meccanismo basato sulla istituzione del fondo di solidarietà residuale. Viene anche disposta la proroga al 31 dicembre 2013 dei decreti interministeriali riguardanti alcuni fondi di solidarietà di settore.

#### ***Platea dei potenziali beneficiari***

- Lavoratori dipendenti e parasubordinati
- Disoccupati, ai quali è consentito di svolgere una attività lavorativa
- Disoccupati che beneficiano dell’ASpI, ai fini di una più rapida ricollocazione sul mercato del lavoro

### **Art. 8**

*(Banca dati politiche attive e passive)*

#### ***Obiettivi***

- Razionalizzare gli interventi di politica attiva dell’occupazione degli organismi centrali e territoriali coinvolti.
- Assicurare l’attivazione della “Garanzia per i Giovani” (*Youth Guarantee*).
- Integrare i diversi sistemi informativi esistenti, al fine di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

#### ***Sintesi dell’articolo***

E’ istituita la **Banca dati delle politiche attive e passive** presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzata a raccogliere informazioni sui soggetti da collocare sul mercato del lavoro (ivi compresi coloro i quali beneficiano di ammortizzatori sociali), sulla domanda di lavoro proveniente dalle imprese, nonché sui servizi destinati a migliorare le opportunità di impiego. In questo modo, politiche attive e politiche passive possono essere meglio integrate allo scopo di favorire l’incontro da offerta e domanda di lavoro e ridurre i periodi di disoccupazione.

Alla costituzione della Banca dati, che rappresenta una componente del sistema informativo lavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’INPS, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

## Art. 9

*(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)*

### **Obiettivi**

- Favorire la creazione di *start-up* anche da parte di ultratrentacinquenni
- Favorire la ripresa dell'occupazione del settore agricolo
- Rafforzare le iniziative di vigilanza, di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro delle Direzioni territoriali del lavoro
- Semplificare le procedure in materia di comunicazioni obbligatorie, di immigrazione e di emersione dei lavoratori stranieri irregolari, tutelando maggiormente la posizione dei lavoratori

### **Sintesi della norma**

L'articolo prevede disposizioni nei seguenti ambiti:

- viene **eliminato il limite di 35 anni di età per costituire le società semplificate a responsabilità limitata**, con rilevanti vantaggi economici rispetto alle precedenti società a capitale ridotto, che vengono pertanto eliminate;
- **viene consentita l'assunzione congiunta di lavoratori anche alle imprese agricole** dello stesso gruppo o di uno stesso proprietario o nucleo, ovvero legate da un contratto di rete;
- il regime della **solidarietà negli appalti** trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma, con conseguente aumento delle tutele per i lavoratori;
- **vengono rafforzate le tutele in tema di igiene, salute e sicurezza sul lavoro**, aumentando le ammende per contravvenzioni alle norme esistenti e chiarendo che tutte le prestazioni, anche quelle basate su contratti di lavoro non subordinato, devono essere svolte nel rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza;
- **obbligo di depositare i contratti aziendali che derogano alla disciplina legale e contrattuale collettiva in alcune materie** (ad esempio: orario di lavoro, appalti, contratti a termine, lavoro a progetto) presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio;
- **semplificazione delle comunicazioni obbligatorie**: le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico dei lavoratori;
- relativamente all'**immigrazione**:
  - modifiche al Testo unico in materia di immigrazione al fine di verificare la presenza di un lavoratore disponibile sul territorio nazionale prima di avviare il processo di istruttoria per il rilascio del "*nulla osta al lavoro subordinato*" per l'ingresso dall'estero di un lavoratore non comunitario;
  - semplificazione delle procedure di rilascio dei visti per studio e formazione professionale, nei confronti di stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale e a svolgere i tirocini formativi;

- i fondi residui della gestione dello stato di emergenza umanitaria relativa all'afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa confluiscono nel Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che per l'anno corrente risulta privo di disponibilità finanziarie. Pertanto, tale riassegnazione consentirà di far fronte, almeno parzialmente, alle esigenze finanziarie degli enti locali, mantenendo inalterata la finalità di destinazione delle somme;
- snellimento del procedimento di emersione dei cittadini non comunitari irregolari.

***Platea dei potenziali beneficiari***

- Individui che intendono costituire nuove imprese
- Lavoratori dipendenti e parasubordinati
- Immigrati regolari
- Aziende agricole

**Art. 10**

*(Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)*

***Obiettivi***

- Risanamento dei Fondi pensione
- Riordino di alcune attività e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Riconoscimento del beneficio pensionistico per inabilità in base al solo reddito del beneficiario

***Sintesi della norma***

Si riconosce alle fonti istitutive di fondi pensione in situazioni di squilibrio **la competenza a rivedere, oltre alle regole di finanziamento del fondo, la disciplina delle prestazioni** con effetto sia sulle posizioni degli iscritti attivi sia su quelle dei pensionati.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, **l'Inps** subentra nei rapporti attivi e passivi delle indennità di **maternità, malattia e infortunio dei lavoratori marittimi**.

**Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF dei soli soggetti interessati**, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

***Platea dei potenziali beneficiari***

- Iscritti e pensionati dei Fondi pensione
- Lavoratori del comparto marittimo
- Mutilati e invalidi civili percettori della pensione di inabilità